

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Argin Immobiliare S.r.l. di subingresso e rinnovo con variante d'uso della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Torrazza Piemonte (Pratica n. 023264 - Cod. Utenza TO13790).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1048-35718 del 30.12.2016; Codice Univoco: TO-P-05523.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo con variante d'uso da industriale di processo ad antincendio alla Società Argin Immobiliare S.r.l., con sede legale in Torino, C.so Re Umberto n. 7 – P.Iva: 09940570014, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 731-47058 del 17.12.2010 alla Società Nigra Industria Laterizi S.r.l., assentito per uso industriale di produzione, (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.); pertanto il rinnovo deve adesso essere inteso per uso scorte antincendio (uso Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 8,30 e medi 0,27, derivata da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **023264** - Cod. Utenza **TO13790**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di comunicare al subentrante che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)